

Termini e Condizioni Generali di Acquisto di Eurocar Italia S.r.l.

Applicabili a tutte le società controllate da Eurocar Italia S.r.l. con unico socio, Vicentini S.p.A., Bonaldi Motori S.p.A., Eurocar Tech S.p.A., Saottini Auto S.p.A., Dorigoni S.p.A. Rinaldi S.p.A., Autocentro Baistrocchi S.p.A.

1. Disposizioni generali

I presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti gli ordini effettuati da Eurocar Italia S.r.l. e dalle società controllate sopra elencate (nel prosieguo, "il cliente"). Eventuali termini e condizioni contrastanti non saranno vincolanti per il cliente, anche se il cliente non dovesse opporsi espressamente ad essi. Qualsiasi disposizione che differisca da questi Termini e Condizioni deve essere espressamente accettata per iscritto dal cliente per avere efficacia. In caso di contrasto con i termini e le condizioni generali del fornitore, si applicano i Termini e Condizioni Generali di Acquisto del cliente.

2. Requisiti generali per prodotti, servizi, fornitori e personale

Il cliente presuppone che i fornitori si assumano la propria responsabilità. In particolare, ciò significa che i fornitori sono responsabili del rispetto di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi prodotti e servizi. Gli standard e le disposizioni legali locali e internazionali prescritti dalla legge per i prodotti e i servizi interessati, come l'etichettatura CE e tutte le disposizioni e le classi di sicurezza applicabili, devono essere rispettati senza alcuna eccezione. Tutti i prodotti e i servizi devono essere conformi alle norme e alle disposizioni legali nazionali e internazionali applicabili. Tutti i prodotti e i servizi - di qualsiasi tipo - forniti dal fornitore devono essere privi di sostanze che interferiscono con la bagnatura della vernice e non possono emettere tali sostanze. Inoltre, il fornitore dichiara con effetto vincolante di avere ottenuto tutte le autorizzazioni legali necessarie per fornire i beni e i servizi, quali licenze commerciali, concessioni, ecc., nonché di essere conforme a tutte le disposizioni di legge nazionali e internazionali, ivi incluse quelle in materia di diritto del lavoro. Per la fornitura di beni e servizi al cliente dovrà essere impiegato personale qualificato, formato e idoneo. I fornitori si impegnano a fornire al cliente ogni informazione e/o documentazione comprovante il pieno rispetto di tutti i requisiti richiesti, nonché a consentire al cliente di effettuare audit e accedere, per mezzo del proprio personale incaricato oppure di terzi preventivamente autorizzati, presso le proprie sedi e/o i luoghi di lavoro e/o strutture in genere per verificare, in ogni momento, il corretto svolgimento delle prestazioni affidate nel rispetto dei suddetti requisiti in ciascuna fase di gestione aziendale. Resta inteso che detta attività di verifica/controllo sarà svolta dal cliente in maniera coordinata con il fornitore, senza creare interferenze o pregiudizi alla prosecuzione dell'attività e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 17 dei presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto.

3. Completezza delle offerte e ripartizione delle quantità

Tutte le offerte devono essere inviate dal fornitore per iscritto in italiano o in inglese e devono essere sottoscritte dall'azienda. Eventuali modelli e moduli forniti dal cliente, se disponibili, devono essere utilizzati invariati e integralmente. Tutti i prezzi devono essere espressi in euro. Qualora vengano richiesti prezzi in valuta diversa, l'offerta diventerà vincolante con i tassi di cambio alla data dell'offerta. Sono vietati accordi e intese verbali. Eventuali offerte ricevute saranno vincolanti per l'offerente per almeno quattro settimane, e, in ogni caso, per l'intera durata della procedura di gara, e non daranno luogo ad alcun diritto all'effettuazione dell'ordine o ad alcun compenso per il fornitore, indipendentemente dalla quantità di lavoro preparatorio necessario per formulare l'offerta. Per quanto riguarda i rapporti commerciali ripetuti e, in particolare, di lunga durata, gli ordini successivi, inclusi quelli effettuati verbalmente, si considereranno effettuati secondo le disposizioni scritte più recenti del cliente, sulla base dei presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto, anche in assenza di un eventuale riferimento specifico ad essi. I prezzi offerti devono includere tutte le spese e i fattori di costo necessari per coprire l'intera catena delle prestazioni nel calcolo. Eventuali spese di trasporto, spedizione, imballaggio e assicurazione si intendono inclusi nei prezzi offerti, salvo diverso accordo scritto. Tutti i costi relativi ad eventuali imprevisti, servizi aggiuntivi ed eventuali servizi intermedi non menzionati che sono necessari per la fornitura del prodotto o del servizio, devono essere inclusi nell'offerta. Il fornitore è responsabile della completezza dei servizi e dei prodotti offerti. Salvo che non sia stato concordato per iscritto l'acquisto di quantitativi fissi, il cliente non avrà alcun obbligo rispetto all'ordine o rispetto alle quantità minime da acquistare. Per essere validi, i volumi minimi degli ordini devono essere dichiarati in modo trasparente e devono essere confermati per iscritto dal cliente durante il processo di offerta.

4. Componenti del contratto

A seconda della tipologia/gruppo di prodotti, possono essere applicati Specifici Termini e Condizioni di Acquisto (in particolare nel settore delle garanzie), in aggiunta ai presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto, che il fornitore riceverà separatamente nel corso dell'ordine e/o alla sottoscrizione del contratto. Se il fornitore non è informato degli Specifici Termini e Condizioni di Acquisto al momento della presentazione delle offerte, dell'ordine o della sottoscrizione del contratto, gli Specifici Termini e Condizioni di Acquisto non si applicano. In caso di conflitto con le disposizioni generali, si applicano le disposizioni e le regole degli Specifici Termini e Condizioni di Acquisto per la tipologia/gruppo di prodotti. Se vengono forniti beni e/o servizi ai centri logistici dei clienti si applicano anche le politiche di consegna specifiche e le disposizioni sulle sostanze pericolose in vigore. Se non diversamente ed espressamente previsto nell'ordine o nel

contratto, i presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisito, gli eventuali Specifici Termini e Condizioni Generali di Acquisito, comprese tutte le disposizioni relative alle attrezzature, i termini contrattuali sulla sicurezza nella catena di fornitura e della prova dell'origine di VW AG, costituiscono parte integrante del contratto. Se le disposizioni sull'attrezzatura, i termini contrattuali sulla sicurezza nella catena di fornitura e sulla prova dell'origine di VW AG non sono allegati all'offerta o al contratto, possono essere scaricati da www.vwgroupsupply.com.

5. Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 e Codice di Condotta per Business Partner

Il fornitore dichiara di essere a conoscenza del fatto che il cliente si è dotato di un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 (d'ora innanzi "Modello 231") e di aver letto, nonché accettato di impegnarsi a rispettare i requisiti e i principi etici ivi stabiliti, nonché quelli contenuti nel Codice di Condotta per Business Partner adottato dal Gruppo Volkswagen, di cui il cliente fa parte, documenti tutti le cui versioni in vigore sono consultabili sul sito www.eurocaritalia.it, che stabiliscono i valori a cui il cliente si ispira per il conseguimento dei propri obiettivi e che promuove nell'ambito delle relazioni commerciali, anche al fine di evitare la commissione dei reati stabiliti dal D.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e supplementi.

Il fornitore si obbliga a comunicare immediatamente al cliente eventi potenzialmente lesivi dei principi contenuti nei suddetti documenti e, in particolare, il verificarsi di eventi che configurino l'inosservanza delle norme del predetto D.lgs. 231/01.

L'avvenuta violazione da parte del fornitore delle disposizioni di cui al Modello 231 ed al Codice di Condotta per Business Partner comporta la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nonché l'obbligo di risarcire al cliente i danni subiti.

6. Informazioni relative alle prestazioni

Se necessario, entrambi i contraenti designano i propri referenti per tutte le informazioni che devono essere scambiate presso il luogo di consegna e/o di prestazione dei servizi. I referenti dei contraenti devono tenere regolarmente delle riunioni di coordinamento sul contenuto dei servizi e sulla loro esecuzione e allo scopo di scambiare tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto. Al momento della sostituzione del personale e della formazione di nuovi dipendenti, il fornitore deve garantire che essi forniscano i propri servizi in conformità con il contratto e secondo gli standard di qualità delle prestazioni concordati. Il fornitore si impegna ad informare in maniera esaustiva il cliente in merito a tutti i dettagli e le possibilità riguardanti i prodotti e i servizi ordinati, in particolare, per quanto riguarda le disposizioni di stoccaggio, le specifiche applicative e le istruzioni per l'utilizzo dei singoli prodotti, e - salvo diverso accordo scritto - a farlo gratuitamente. Se i documenti di vendita e le sessioni di formazione sono necessari per scopi pubblicitari, il fornitore li fornirà gratuitamente, salvo diverso accordo.

7. Sottoscrizione del contratto e conferma d'ordine

I contratti con Eurocar Italia S.r.l. con unico socio e le sue società controllate devono essere esclusivamente conclusi in forma scritta e devono essere conformi ai seguenti criteri. Tutti gli ordini, in particolare quelli effettuati oralmente in casi eccezionali, devono essere confermati immediatamente dal fornitore per iscritto, al più tardi entro due giorni lavorativi. L'ordine dovrà riportare quanto segue:

- indirizzo completo, compreso il numero di partita IVA del fornitore;
- beni e servizi concordati;
- prezzi dei beni e dei servizi concordati;
- disposizioni di fatturazione;
- termini di pagamento;
- periodo di consegna o di fornitura dei servizi;
- termini di consegna e/o criteri di accettazione concordati;
- clausole di garanzia;
- conferma dei Termini e Condizioni Generali di Acquisto del cliente, comprese tutte le componenti contrattuali aggiuntive in conformità con la sezione 4 di cui sopra.

8. Recesso per giusta causa

Le parti contraenti hanno il diritto di recedere dal contratto per giusta causa e senza preavviso in conformità con le seguenti disposizioni. Ricorre la giusta causa:

- se l'ulteriore prosecuzione del rapporto contrattuale è irragionevole per motivi che rientrano nella sfera di controllo dell'altro contraente;
- se vengono apportate modifiche di base agli accordi tra i produttori di Volkswagen AG e il cliente;

- se vengono apportate modifiche di base alla struttura azionaria della società del fornitore, che compromettono irragionevolmente gli interessi del cliente come previsto nella sezione 20 del presente accordo; o
- se un contraente viola un obbligo fondamentale ai sensi del presente accordo o dell'ordine specifico e non cessa o elimina la violazione nonostante un avvertimento e la fissazione di un ragionevole periodo di tolleranza di almeno quattro settimane, in modo da determinare una condizione conforme al contratto.

9. Fatturazione e termini di pagamento

Salvo diverso accordo scritto, le fatture devono essere inviate al cliente per iscritto e in formato elettronico secondo l'ordine. Le fatture devono essere conformi alle previsioni di legge e alle altre disposizioni in vigore nel Paese del cliente. Le fatture emesse devono essere trasparenti, fornire tutte le informazioni necessarie ed essere comprensibili ai non addetti ai lavori. Salvo diverso accordo scritto, si applicano i seguenti termini di pagamento: 30 giorni data fattura.

10. Compensazione e cessione di diritti e obblighi

Il fornitore non avrà il diritto di compensare alcun credito basato su alcun titolo legale di qualsiasi tipo con qualsiasi pretesa a cui il cliente ha diritto in base a qualsiasi titolo legale. Il cliente ha il diritto di cedere tutti i crediti vantati nei confronti del fornitore di qualsiasi natura, in tutto o in parte, a società affiliate e a terzi.

11. Termini di consegna e luogo di esecuzione

Salvo diverso accordo scritto, si applicano i seguenti termini di consegna conformemente agli Incoterms 2020: DDP. La destinazione è il luogo designato dal cliente nell'ordine scritto. Il fornitore si farà carico dei costi e dei rischi del trasporto fino alla consegna presso il luogo di consegna concordato. Se i beni vengono consegnati e/o i servizi vengono forniti presso gli uffici del cliente o presso gli uffici di una delle sue succursali, i beni devono essere consegnati e/o i servizi devono essere forniti in conformità con i requisiti tecnici e organizzativi richiesti dal cliente. Il rischio di perdita o danneggiamento non sarà trasferito al cliente fino a quando non vi sarà una bolla di consegna sottoscritta o un certificato di avvenuta prestazione. Il fornitore deve stipulare un'assicurazione sul trasporto delle merci e deve garantire un imballaggio adeguato. I danni che si verificano a causa di un imballaggio improprio prima dell'accettazione da parte del cliente sono a carico del fornitore.

12. Responsabilità / Assicurazione

Le parti contraenti sono reciprocamente responsabili secondo le disposizioni di legge. In particolare, il fornitore sarà responsabile di tutte le perdite, comprese le perdite indirette, che vengono causate nel corso dell'esecuzione del contratto e/o dalla fornitura di lavori o servizi difettosi o carenti, nonché ai sensi della normativa, nazionale ed europea, in materia di responsabilità da prodotto in vigore e applicabile. Inoltre, il fornitore non può richiedere al cliente il mancato guadagno, a meno che non sia causato da dolo o colpa grave. In ogni caso, il fornitore deve disporre di un'assicurazione di responsabilità civile commerciale, di un'assicurazione di responsabilità per prodotto e di un'assicurazione di responsabilità ambientale con importi di copertura ragionevoli per qualsiasi richiesta di risarcimento per lesioni personali, danni alla proprietà e danni patrimoniali e deve mantenerla in vigore fino all'evasione dell'ordine e/o alla cessazione del contratto. Le polizze assicurative, comprese le relative condizioni assicurative e la prova del pagamento del premio, devono essere presentate al cliente, su richiesta, entro due settimane. La prova della perdurante esistenza della copertura assicurativa dovrà inoltre essere presentata al cliente, su richiesta, per tutta la durata del contratto. La mancata fornitura di tale prova autorizza il cliente a recedere dal contratto per giusta causa a seguito della violazione di un obbligo contrattuale fondamentale ai sensi del presente accordo (sezione 7).

13. Garanzie

Il rilascio di garanzie deve essere concordato per iscritto di comune accordo tra il cliente e il fornitore. Il fornitore deve stabilire un processo scritto per la gestione dei casi di garanzia, che consenta di trattare detti casi entro un periodo di tempo ragionevole, ovvero, al più tardi, entro quattro settimane di calendario. Fermo quanto previsto in un eventuale diverso accordo scritto, il fornitore s'impegna in ogni caso a fornire almeno le garanzie specificate nelle disposizioni di legge nazionali applicabili. Al riguardo, disposizioni specifiche in particolare per quanto riguarda l'acquisito di beni e servizi ai fini della vendita ai consumatori (attività B2C, B2G) possono essere rinvenute negli Specifici Termini e Condizioni di Acquisito nella misura in cui si applicano in conformità con la sezione 4 delle presenti disposizioni. Si conviene che quattro settimane di calendario saranno considerate un periodo di tempo ragionevole per la rettifica o la sostituzione ai sensi delle disposizioni di legge, fermo in ogni caso il rispetto da parte del fornitore di eventuali termini diversi imposti dalla legge. Non saranno accettate esclusioni e limitazioni di responsabilità da parte del fornitore, in particolare per quanto attiene la garanzia o i danni.

14. Proprietà di marchi, nomi di società e di prodotti

Salvo diverso accordo scritto, tutti i marchi, i nomi di società e i nomi di prodotti, inclusi materiali testuali, fotografici, video e audio, loghi e slogan, indipendentemente dal mezzo di presentazione, rimarranno di proprietà del rispettivo contraente. Ad eccezione dei documenti di vendita e di formazione resi disponibili in conformità alla sezione 5 del presente accordo,

è necessario ottenere il consenso scritto del rispettivo contraente per qualsiasi utilizzo dei suddetti marchi, nomi di società e nomi di prodotti, inclusi materiali testuali, fotografici, video e audio, loghi e slogan. I riferimenti al cliente per scopi pubblicitari sono consentiti solo previo consenso scritto. Ordini di servizi finalizzati alla creazione di marchi, nomi di società e nomi di prodotti, inclusi materiale testuale, fotografico, video e audio, loghi e slogan, indipendentemente dal mezzo e dalla destinazione d'uso, e la fabbricazione di prodotti e software in conformità con un ordine specificato dal cliente, sono esclusi da questa disposizione.

15. Restituzione

Beni e mezzi di produzione inclusi calcoli, disegni, dati e supporti dati e simili che sono di proprietà del cliente e sono in possesso del fornitore devono essere restituiti, su richiesta, al cliente; vale a dire in un luogo e con la modalità di trasferimento determinati dal cliente. Salvo diverso accordo scritto, la merce di proprietà del cliente dovrà essere restituita al più tardi al momento dell'evasione del singolo ordine o alla cessazione del contratto. Salvo diverso accordo scritto, il fornitore sosterrà i costi di restituzione. È espressamente vietata la conservazione di copie di beni e mezzi di produzione come sopra indicato. Il fornitore garantisce che tutti i beni e mezzi di produzione, inclusi calcoli, disegni, dati e supporti dati e simili, che sono di proprietà del cliente in caso di insolvenza o simili sono in ogni caso accessibili e recuperabili per il cliente.

16. Brevetti

È obbligo del fornitore indennizzare e manlevare Eurocar Italia S.r.l. con unico socio e le sue società controllate da eventuali controversie sui brevetti derivanti dalla fornitura di beni e servizi. Indipendentemente dal fatto che il cliente sia in colpa, il fornitore sarà responsabile di qualsiasi danno derivante al cliente dall'uso limitato dei beni e dei servizi forniti. Il fornitore è responsabile di garantire che nessun brevetto nazionale o internazionale o altri diritti di proprietà industriale di terzi siano violati dalla fornitura di beni e servizi al cliente e dal loro utilizzo da parte del cliente.

17. Obbligo di riservatezza

Ciascuno dei contraenti si impegna a tutelare gli interessi dell'altro contraente e ad astenersi dalla divulgazione di qualsiasi informazione di natura tecnica, finanziaria, organizzativa o di altra natura commerciale, che riceve direttamente o indirettamente in relazione alle trattative contrattuali o all'esecuzione del contratto. Le informazioni e i dati ottenuti non possono essere trasmessi a terzi o utilizzati per scopi diversi dalla preparazione alla stipula del contratto in questione o all'esecuzione del contratto. I contraenti devono imporre inoltre un corrispondente obbligo di riservatezza ai propri dipendenti, subappaltatori e partner. L'obbligo di riservatezza rimarrà altresì in vigore per cinque anni dopo la fine del rapporto contrattuale. Il cliente e/o le sue società controllate possono essere citate come riferimento in conformità alla sezione 13 del presente accordo solo previo consenso scritto di Eurocar Italia S.r.l. con unico socio e/o delle sue società controllate.

18. Protezione dei dati personali

Se un contraente ha accesso ai dati personali durante la fornitura dei propri servizi contrattuali, esso deve seguire le norme sulla protezione dei dati applicabili e, in particolare, deve trattare i dati personali esclusivamente allo scopo di fornire i propri servizi contrattuali o adempiere a un obbligo di legge (scopo previsto), deve garantire che i propri dipendenti abbiano accesso ai dati solo se assolutamente necessario e imporre loro l'obbligo di mantenere la segretezza dei dati per iscritto e istruirli in merito alle disposizioni sulla protezione dei dati che devono essere seguite e, su richiesta, deve dimostrare di avere proceduto secondo tali modalità. Se i dati personali devono essere trattati per scopi diversi dalla fornitura di servizi contrattuali a causa di obblighi di legge, dovrà esserne data comunicazione al cliente prima della sottoscrizione del contratto e prima del trattamento dei dati, a meno che ciò non sia vietato dalla legge. Il fornitore si impegna a proteggere dati personali conformemente allo stato dell'arte della tecnologia. Se il fornitore deve trattare i dati personali per conto del cliente, il cliente deve fornire un accordo sul trattamento, che deve essere sottoscritto prima che il partner contrattuale possa accedere a tali dati personali. Se sono coinvolti i dati dei cittadini degli Stati membri dello SEE, il fornitore accetta che il trattamento dei dati personali, che è attribuibile al cliente o ai clienti del cliente, avverrà solo nel territorio italiano, in uno Stato dell'Unione Europea o in uno Stato dello Spazio Economico Europeo.

19. Subappaltatori

È espressamente vietato il subappalto delle opere e dei servizi affidati al fornitore, senza il preventivo consenso scritto del cliente. In ogni caso, l'eventuale autorizzazione si intende condizionata alla irrevocabile assunzione, da parte dei subappaltatori, dell'obbligo di rispettare integralmente i presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisito, ferma restando la responsabilità del fornitore per ogni eventuale inadempimento dei suoi subappaltatori, con espressa manleva del cliente.

20. Segnalazioni

Nel caso di ordini suddivisi in più ordini di follow-up o in una relazione commerciale in corso, il fornitore deve presentare annualmente per iscritto ed entro un periodo di tempo ragionevole su richiesta di Eurocar Italia S.r.l. con unico socio e/o delle sue società controllate un elenco dei dati aziendali essenziali (volume delle vendite in EUR, tipo di prodotti/servizi, quantità). Un periodo di quattro settimane di calendario viene convenuto come periodo di tempo ragionevole.

21. Cambiamenti della proprietà

Il fornitore comunicherà tempestivamente al cliente per iscritto qualsiasi cambiamento significativo nella struttura azionaria della società del fornitore. Un cambiamento significativo includerà l'acquisizione del 10% o più delle azioni della società del fornitore da parte di terzi. L'obbligo sussiste anche se la modifica significativa è soggetta a obblighi di informativa legale (obbligo di registrazione). Se i cambiamenti significativi nella compagine azionaria dell'azienda fornitrice sono accompagnati da un cambio di controllo all'interno dell'azienda del fornitore (ad esempio, vendita della maggioranza delle azioni o acquisizione di una partecipazione di controllo da parte di terzi) e ciò determina un determinato irragionevole compromissione degli interessi del cliente, il cliente ha il diritto di recedere dal rapporto contrattuale per giusta causa senza un periodo di preavviso.

22. Forma scritta e clausola di salvaguardia

Le modifiche e le integrazioni al presente accordo devono essere effettuate per iscritto per diventare valide ed efficaci. Ciò vale anche per l'eliminazione della clausola sulla forma scritta stessa. Gli accordi qui conclusi sono definitivi. Accordi collaterali, compresi quelli orali, non sono validi. Qualora una qualsiasi disposizione dei presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisito non fosse valida per qualsiasi motivo, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.

23. Scambio di informazioni su beni, servizi e contratti tra le società del Gruppo

A condizione che non vi siano disposizioni di legge contrarie (in materia di protezione dei dati e normativa antitrust), il cliente potrà trasmettere tutte le informazioni sui beni consegnati, nonché sui servizi forniti dal fornitore e sui contratti conclusi a cui si applichino i presenti Termini e Condizioni, all'interno del/dei Gruppo/i di cui il cliente fa parte (Gruppo Eurocar Italia S.r.l. e Gruppo Porsche Holding Salzburg).

24. Giurisdizione e legge applicabile

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il foro in cui si trova la sede legale del cliente, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Le parti convengono che la legge nazionale applicabile è quella italiana ed è esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

Luogo e data _____

Il Fornitore

Il Cliente

Il fornitore e il cliente approvano specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. c.c. le seguenti clausole: 2, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 23, 24.

Il Fornitore

Il Cliente
